

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, come modificato dall' art. 180 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77. Esso definisce le modalità di attuazione dell'Imposta di Soggiorno, a partire dall'anno 2018, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Minturno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, aree di sosta, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel comprensorio turistico di Minturno-Scauri.
4. Con provvedimento della Giunta Comunale vengono specificate le modalità di utilizzo del gettito dell'Imposta di Soggiorno e viene nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, individuato nel settore Economico-Finanziario, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione ed all'adozione degli atti conseguenti.

ART. 3

SOGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Minturno che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al

pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Minturno.

3. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
5. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

ART. 4 MISURA DELL'IMPOSTA

L'importo dell'imposta è stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett f) del TUEL, da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 2,50 per persona/pernottamento, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

1. Per i camping, in caso di abbonamenti stagionali superiori a 30 gg, è prevista una misura forfettaria fino a 30 euro per mezzi e/o piazzole a due posti e fino a 60 euro per mezzi e/o piazzole a 4 o più posti.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. In sede di approvazione della misura dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intero periodo di riferimento, determinato in misura forfettaria sulla base della categoria catastale dell'immobile e ad un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il 15 del mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intero periodo di imposta.
4. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso, ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il

numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello per il quale è stato effettuato il versamento forfettario.

5. I proprietari e/o gestori di unità immobiliari private (alloggi turistici, locazioni brevi), devono dichiarare entro il 15 giugno se intendono optare per il pagamento forfettario dell'imposta in luogo della tariffa giornaliera.
6. Qualora un immobile privato venga destinato alla ricettività turistica dopo tale data, l'opzione al regime agevolato è consentita a condizione che il contribuente presenti immediatamente la relativa dichiarazione ed effettui il pagamento forfettario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
7. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune dai titolari o dai gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria;
8. Il Comune di Minturno comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive, l'importo e la decorrenza, nonché eventuali variazioni delle stesse.

ART. 5

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - 1.1. i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - 1.2. i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day-hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente.
 - 1.3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;
 - 1.4. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - 1.5. le persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva;
 - 1.6. le guide turistiche, gli autisti dei pullman, gli accompagnatori e le persone oggetto di gratuità promozionale da parte degli operatori;
 - 1.7. i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;
 - 1.8. i lavoratori occupati presso Aziende/Imprese che svolgono attività temporanea nel territorio comunale e nei comuni limitrofi;
 - 1.9. i cittadini residenti nel Comune di Minturno.
2. Sono previste le seguenti agevolazioni:
 - 2.1. riduzione del 50% dell'imposta per gli studenti in visita d'istruzione sul territorio del Comune di Minturno nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - 2.2. riduzione del 50% dell'imposta per i gruppi organizzati di almeno 25 persone nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, punto 1.2, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle

disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa del D. Lgs. n. 196 del 2013.

ART 6

DECORRENZA-VERSAMENTO DELL'IMPOSTA- OBBLIGHI DEL GESTORE

1. L'Imposta di Soggiorno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno al Comune di Minturno entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento dovrà contenere la causale: Imposta di Soggiorno ed il mese di riferimento;
5. Il gestore della struttura, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ha l'obbligo di dichiarare con cadenza mensile ed entro il termine stabilito al comma 4:
 - 5.1 il numero delle presenze rilevate nel periodo di riferimento;
 - 5.2 il periodo di permanenza degli ospiti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/agevolazioni di cui all'art. 5;
 - 5.3 l'imposta totale mensile incassata;
 - 5.4 gli estremi del versamento effettuato.La dichiarazione/resoconto relativa al periodo dell'imposta deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi, in via telematica, mediante il portale dedicato, messo a disposizione dal Comune.
6. L'imposta è corrisposta dai gestori delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, dai titolari di alloggi turistici privati nonché le tipologie previste nell'art. 2 comma 3 del presente regolamento, secondo le seguenti modalità:
 - 1) delega di pagamento modello F24;
 - 2) mediante bonifico bancario;
 - 3) tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - 4) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
7. Il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 2 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.
8. Il gestore delle strutture ricettive e degli immobili turistici privati è responsabile del

pagamento dell'imposta, ed è tenuto ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia incassato il tributo dal contribuente.

Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata. Alla dichiarazione va allegata la ricevuta del relativo versamento.

ART. 7

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Il gestore delle strutture è tenuto ad informare, con avvisi affissi in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/agevolazioni dell'Imposta di Soggiorno.
2. Il Comune di Minturno è tenuto a comunicare agli ospiti, in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni, la presenza, l'entità e le esenzioni/agevolazioni dell'Imposta di Soggiorno, al fine di fornire una informazione completa a tour operator, agenzie e turisti.

ART. 8

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti - può:
 - 2.1 invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - 2.2 inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno è effettuato, anche a campione, mediante il supporto e le attività del Comando della Polizia Locale e dell'Ufficio Tributi dell'Ente, così come disposto nell'atto di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 25/03/2020.

ART. 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'Imposta di Soggiorno sono punite con le

sanzioni amministrative tributarie previste dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, e Decreto Legislativo n. 34 del 19/7/2020 art 180 comma 1- ter, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, il ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.471 del 1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.
2. La riscossione coattiva del contributo ha luogo quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è superiore a € 20,00.

ART. 11 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di versamento.

Non si procede al rimborso dell'Imposta per importi pari o inferiori a € 20.00

ART. 12
CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario).

ART. 13
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data successiva a quella della sua approvazione in Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.